

Microimprese: procedure standardizzate e proroga del Dvr al 31 Maggio 2013

Mario Gallo *Docente di Diritto del lavoro*

 *Prorogato dalla legge di stabilità 2013 al 31 Maggio 2013 l'obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) nelle microimprese dopo la pubblicazione del decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate*

**Ministeri del lavoro, della salute
e dell'interno - Decreto 30.11.2012**
(G.U. 6.12.2012, n. 285)

Sia pure con un notevole ritardo è giunto finalmente ai nastri di partenza il tanto atteso decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e dell'interno 30 novembre 2012, con il quale sono state recepite le *procedure standardizzate* per la valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. f), dello stesso decreto; la pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del lavoro e P.S. è stata resa nota con un comunicato riportato in *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2012, n. 285, dopo che lo scorso 25 ottobre la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole.

Questo nuovo provvedimento ha anticipato di pochi giorni l'art. 1, c. 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013" (in *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2012, n. 302), con il quale il legislatore sia pure in extremis ha concesso una nuova proroga di altri sei mesi, fissando così al 30 giugno 2013 il nuovo termine entro il quale occorre che i datori di lavoro (cfr. art. 2, comma 1, lett. b, Dlgs n. 81/2008) che occupano fino a dieci lavoratori dovranno redigere il documento di valutazione dei rischi secondo ali procedure (Dvrs), non essendo più consentito il ricorso allo strumento dell'*autocertificazione*.

Nel complesso, come vedremo, trattasi di un provvedimento alquanto articolato che suggerisce un *modello generale* per effettuare il processo di valu-

tazione dei rischi nelle micro aziende attraverso la definizione di una successione di fasi operative che conducono all'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e alla stesura del cd. *piano di miglioramento* che da sempre è stato uno dei punti più controversi sia della disciplina del Dlgs n. 626/1994 che di quella vigente; non mancano, tuttavia, diverse zone d'ombra che si rilevano con riferimento a diversi profili che non sono certamente di secondaria importanza e che spingono a diverse riflessioni anche sulla necessità di una proroga di questo adempimento.

Il campo applicativo

Da una prima lettura dell'allegato al decreto interministeriale del 30 novembre 2012, un profilo che deve essere immediatamente approfondito è il campo applicativo di queste nuove procedure; infatti, se è scontato che le stesse, in generale, trovano come destinatari naturali i datori di lavoro che, come accennato, occupano fino a dieci lavoratori - subordinati ex art. 2094, c.c. ed equiparati dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 81/2008 - non è chiaro però se le stesse sono obbligatorie o meno; infatti, al par. 2, sez. 1, si afferma che «*La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte*» (si veda la tabella uno).

Tale interpretazione è però particolarmente rigida e poco in sintonia con i principi del Dlgs n. 81/2008; tuttavia, in merito la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha chiesto alla Commissione per gli interpellati in materia di sicurezza sul lavoro, istituita presso la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e P.S. ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n. 81/2008, di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a dieci lavoratori possano, invece, preparare il Dvr applicando integralmente l'art. 28 del Dlgs n. 81/2008, senza, quindi, utilizzare tali procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

La Commissione con interpellato n. 7/2012 del 15 novembre 2012, si è espressa positivamente sottolineando, in particolare, che la previsione all'articolo

29, comma 5, di procedure standardizzate è diretta ad agevolare la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di queste micro attività i quali, tuttavia, per effetto dell'articolo 28, comma 2, lett. a), godono di una certa autonomia nella scelta dei criteri di redazione del Dvr - purché coerenti con i principi di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione - e per tale ragione possono adottare «*qualunque procedura che consenta di preparare un Dvr coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008*», anziché ricorrere alle procedure standardizzate⁽¹⁾.

Comunque, occorre anche far rilevare che nell'art. 1, comma 4, del decreto viene precisato che le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008 si considerano assolute in caso di *adozione ed efficace attuazione* delle prescrizioni riportate nelle procedure standardizzate. Non si pongono, invece, particolari problemi per i datori di lavoro che occupano oltre undici lavoratori e fino a cinquanta: per tali soggetti la norma espressamente prevede la facoltatività dell'applicazione delle stesse che viene richiamata anche dal decreto interministeriale, fermo restando i casi di esclusione previsti dall'art. 29 del Dlgs n. 81/2008.

Le attività escluse - Anche la questione dei casi di esclusione merita alcune brevi riflessioni; si tratta d'ipotesi nelle quali in ragione della *particolare rischiosità* dell'attività svolta il legislatore non consente al datore di lavoro di avvalersi delle procedure standardizzate.

Nel già citato par. 2 in tabella sono riepilogate tali fattispecie - che quindi dovranno costituire oggetto di un'attenta verifica preliminare - ma desta diverse perplessità il fatto che, basandosi su di una interpretazione meramente letterale, il caso delle attività che espongono i lavoratori a *rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto* (art. 29, comma 7, lett. b, del Dlgs n. 81/2008) non è richiamato per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori.

In altri termini, sembra di capire che qualora un datore di lavoro svolga un'attività in cui è presente almeno uno dei citati rischi se non supera il limite dimensionale dei dieci lavoratori deve comunque ricorrere a tali procedure standardizzate - fermo restando quanto osservato in precedenza - mentre

se, per esempio, ne occupa trenta non gli è consentito ciò; tuttavia, se questa è la tesi interpretativa - che sembra confermata anche sul piano metodologico dai contenuti del *modulo due* in cui devono essere indicati i pericoli di tale natura presenti in azienda - francamente la stessa è poco convincente per due ordini di motivi. Il primo è di natura squisitamente tecnica; infatti, anche se è vero che all'art. 29, comma 5, sono richiamate solo le attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del Dlgs n. 81/2008, tuttavia, ciò è riferito solo all'autocertificazione che non è consentita in tali casi.

Invece, il comma 7 facendo riferimento ai datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori appare evidente che, anche se in un modo un po' confusionario, ricomprende anche quelli che ne occupano fino a dieci.

L'altro motivo, viceversa, è di natura logica; infatti, non si comprende come nei casi di esposizione dei lavoratori a rischi significativi (chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto) il legislatore abbia voluto adottare un regime più rigido solo per le aziende da undici lavoratori in poi.

Queste criticità interpretative probabilmente sono state avvertite anche dagli stessi estensori delle procedure; sintomatica è, in tal senso, l'importante precisazione che rispetto a tali rischi normati dai titoli successivi al primo il datore di lavoro dovrà adottare le specifiche metodiche ed i criteri «*indicati dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali*».

Le fasi generali della procedura standardizzata

Sul piano metodologico nel decreto 30 novembre 2012 è prevista una procedura che ovviamente, in generale, ricalca fedelmente quella che si ricava direttamente dal Dlgs n. 81/2008; il vantaggio è che per agevolare i datori di lavoro viene proposto un preciso percorso da seguire, articolato in quattro fasi successive: descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni; individuazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento. La responsabilità della gestione della procedura è

La responsabilità della procedura standardizzata è del datore di lavoro

(1) Si osservi anche che le indicazioni fornite in risposta ai quesiti della Commissione per gli interpellati in materia di sicurezza costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza (art. 12, comma 3, Dlgs n. 81/2008).

del datore di lavoro - e quindi non delegabile ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 81/2008 - che si dovrà avvalere della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp), del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno (Rls) o territoriale (Rlst); interessante è osservare che nel decreto viene confermato che con riferimento alla fase della valutazione dei rischi la presenza del medico competente è richiesta solo ove prevista ai sensi degli artt. 25 e 41 del Dlgs n. 81/2008, ossia qualora nell'attività sono presenti rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo la vigente normativa.

Inoltre, sempre con riferimento a tale fase tra i soggetti che collaborano con il datore di lavoro sono richiamate anche le persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali come il caso dei consulenti (art. 31, comma 3, del Dlgs n. 81/2008); se il datore le ritiene pertinenti potrà tener conto anche delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori.

In relazione a ogni fase operativa le procedure riportano uno *specifico modulo* da compilare con l'avvertenza che gli stessi sono flessibili; infatti, qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

Profili metodologici generali e criticità operative

Sul piano metodologico la procedura prevede delle matrici che in modo semplificato consentono l'individuazione dei pericoli presenti in azienda riportando un'ampissima casistica (modulo 2); nel decreto viene precisato che per ciascun pericolo individuato il datore di lavoro dovrà accertare se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione vigente «*se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche*» (Cei, Uni, Cig ecc.) e «*verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, Dpi, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori*».

Attraverso il modulo 3 è prevista la formalizzazione degli esiti della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione adottate e il program-

ma di miglioramento; infatti, tale schema si compone di due sezioni - valutazione dei rischi e misure attuate; programma di miglioramento - operando la seguente concatenazione:

- area/reparto/luogo di lavoro;
- mansione/postazione;
- pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza;
- eventuali strumenti di supporto;
- misure attuate.

Desta però molti dubbi la scelta di non proporre una *metodologia semiquantitativa* per la valutazione dei rischi, che dovrà comunque essere completa, riferita ad ogni pericolo ed a ogni fase del ciclo lavorativo; inoltre, lo schema suggerito appare alquanto generico e può indurre ad eccessive semplificazioni rispetto, per esempio, ai rischi legati alle attrezzature di lavoro e alle sostanze chimiche. In tal senso è necessario ricordare che secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. s), del Dlgs n. 81/2008, per rischio s'intende la *probabilità* di raggiungimento del *livello potenziale di danno* nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; pertanto, appare evidente che per ogni fattore di pericolo individuato è necessaria anche la «quantificazione» sia della probabilità che del potenziale danno, ossia la cd. «*magnitudo*», tenendo presente che rispetto a molti rischi il Dlgs n. 81/2008, prevede *criteri specifici* di valutazione espressamente richiamati anche nel decreto (rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.).

Il Dvrs:

struttura generale

e raccordo con i documenti di lavoro

Il risultato dell'applicazione delle procedure standardizzate è il Dvrs per il quale nel decreto interministeriale del 30 novembre 2012 fornisce uno schema adattabile da parte del datore di lavoro e con una serie di semplificazioni rispetto al modello generale di Dvr definito al comma 2 del Dlgs n. 81/2008, che a dire il vero sono più apparenti che reali⁽²⁾; il documento standardizzato è composto da un *frontespizio* (che deve riportare la dicitura «*Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli articoli 17, 28, 29 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.*») e da *tre parti* (descrizione gene-

(2) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Guida pratica sicurezza del lavoro*, Il Sole 24 Ore Editore, IV edizione 2013 in corso di pubblicazione.

rale dell'azienda, individuazione dei pericoli presenti in azienda valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento), che andrà redatto per ogni unità produttiva secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. t), del Dlgs n. 81/2008. Desti alcune perplessità il fatto che l'indicazione del codice ATECO nel Dvrs è facoltativa in quanto tale codice ha una notevole rilevanza al fine di stabilire la *durata minima del percorso formativo* di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, Dlgs n. 81/2008), secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011⁽³⁾.

Occorre poi rilevare che all'interno di tale documento dovranno trovare spazio anche la valutazione di alcuni rischi particolari come, ad esempio, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (Dlgs n. 151/2001), nonché quelli connessi *«alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, comma 1, del Dlgs n. 81/08 s.m.i.)»*.

Essendo l'analisi dei rischi di tipo mansionale nel Dvrs non è obbligatorio riportare il nominativo dei lavoratori anche se nel provvedimento in esame viene precisato che ad ogni mansione deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna disponibile presso la sede legale - come, ad esempio, uno specifico allegato, Libro unico del lavoro, contratto di lavoro o altro - il nominativo dei lavoratori operanti in azienda.

Pertanto, il Dvrs deve raccordarsi con i documenti di lavoro, cosa non sempre scontata in quanto spesso nella prassi professionale si rilevano discordanze con le qualifiche e i livelli contrattuali che determinino criticità gestionali e il rischio di possibili contenziosi.

Viceversa anche il Dvrs come quello ordinario deve riportare i nominativi delle figure sistema di prevenzione e protezione aziendale operanti in azienda (datore di lavoro, medico competente, Rspg, Aspg, Rls).

Nelle procedure in commento viene altresì precisato che devono essere riportati anche i nominati-

vi degli addetti al «pronto soccorso» e al servizio di antincendio ed evacuazione: quindi, non vanno riportati soli i ruoli - come prevede l'articolo 28, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 81/2008 - e anche in tale caso appare difficile parlare di semplificazione visto che ogni volta che cambieranno gli addetti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di una modifica dell'incarico il datore di lavoro dovrà nuovamente aggiornare il Dvrs con un ulteriore aggravio di tempi e di costi.

Inoltre, nel Dvrs è necessario anche riportare i ruoli di dirigente e di preposto (non sembra richiesta l'indicazione del nominativo); per quanto poi riguarda gli allegati è facoltativo l'*organigramma aziendale* nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche (ma del resto in realtà produttive così minuscole ha scarso senso), nonché la *planimetria* degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

Per quanto, invece, riguarda il programma di miglioramento, da riportare come detto nel modulo 3, nelle procedure standardizzate è fatta un'importante precisazione; infatti, negli ultimi anni molto spesso si sono registrati contenziosi tra datori di lavoro e organi di vigilanza proprio in merito a cosa la norma intenda con l'espressione *«il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza»* che deve

trovare spazio nel documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, lett. c, del Dlgs n. 81/2008). In tal senso nelle procedure viene, quindi, affermato che in tale nozione rientrano anche tutte le misure di controllo, ossia quelle finalizzate alla verifica dello stato di efficienza e di funzionalità degli interventi adottati (quindi anche, per esempio, inerenti al controllo delle manutenzioni) e che da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

La data certa

Nel decreto in commento viene anche richiamata l'attenzione sull'obbligo di conferire anche al Dvrs la data certa o, *«attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché,*

Nelle imprese edili è escluso dall'ambito applicativo delle procedure standardizzate il piano operativo di sicurezza (Pos)

(3) Si veda dello stesso Autore, *Sicurezza: i nuovi accordi Stato-Regioni per la formazione di datori e lavoratori*, in *Guida al Lavoro* n. 4/2012, pagg. 12 e ss.

ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato» (art. 29, comma 2, Dlgs n. 81/2008).

Tuttavia, in contrasto con tale principio legale nella nota 1 del frontespizio appare, invece, esclusa la possibilità di ricorrere alla data attestata qualora non sia stato nominato il medico competente, e in tale ipotesi viene precisato che il datore dovrà servirsi di altri strumenti come, ad esempio, la posta elettronica certificata (Pec)⁽⁴⁾.

Il caso delle imprese edili

Con riferimento poi alla fattispecie delle imprese edili a prima vista sembrerebbe che i datori di lavoro delle stesse non possono avvalersi delle procedure in commento; invece, l'art. 29, comma 6-bis, prevede espressamente che le «procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28».

Tuttavia, è bene sottolineare che tali procedure standardizzate sono utilizzabili solo per la redazione del Dvrs relativo alle strutture fisse (magazzini, depositi, uffici ecc.) e a rischi che, in generale, interessano le mansioni riconducibili alle fasi lavorative che il datore di lavoro prevede di realizzare; in tal senso nel decreto viene opportunamente precisato che per l'individuazione dei pericoli non si applicano le disposizioni del Titolo II (luoghi di lavoro), bensì quelle contenute «nel Titolo IV e relativi allegati del Dlgs n. 81/2008 s.m.i.» in materia di cantieri temporanei e mobili.

Pertanto, resta escluso dall'ambito applicativo delle procedure standardizzate il piano operativo di sicurezza (Pos) riferito al singolo cantiere, che il datore di lavoro dovrà redigere secondo il contenuto minimo previsto dall'allegato XV del Dlgs n. 81/2008 (art. 89, comma 1, lett. h), e coerentemente al piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) redatto dal coordinatore per la progettazione, che con l'accettazione limitatamente al singolo cantiere consente al datore di lavoro di assolvere contemporaneamente agli obblighi previsti delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) (valutazione dei rischi), all'art. 26, comma 1, lett. b) (informazione sui rischi specifici), 2 (coop. e coord.), 3 (Duvri), e 5 (costi della sicurezza), e all'art. 29, comma 3 (aggiornamento Dvr)⁽⁵⁾.

Il caso dei datori di lavoro

che hanno già redatto il Dvr

Per quanto riguarda il caso del datore di lavoro che abbia già un proprio Dvr e, quindi, non ha fatto ricorso all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, come chiarito dalla Commissione per gli interpelli (interpello n. 7/2012) lo stesso non dovrà rielaborarlo secondo le nuove indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 29 del Dlgs n. 81 del 2008.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Nel decreto in commento viene ritenuto necessario differire l'entrata in vigore del nuovo regime «di un termine di giorni sessanta in ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex art. 29, c. 5, Dlgs n. 81/2008»; pertanto, per tali ragioni l'art. 2, c. 1, prevede che le disposizioni entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella G.U., ossia il 5 febbraio 2013.

Considerazioni conclusive

L'introduzione del regime delle procedure standardizzate per le micro imprese è certamente positiva in quanto offre ai datori di lavoro uno strumento utile per gestire più agevolmente il processo di valutazione dei rischi. Inoltre, l'aver prorogato con la legge n. 228/2012, l'obbligo della redazione del Dvr per tutti i datori di lavoro al 30 giugno 2013, con la conseguente soppressione del controverso strumento dell'autocertificazione, è un bene in quanto da un lato concedendo sei mesi in più di tempo sarà possibile per i datori di lavoro e i professionisti avere una visione più chiara delle criticità e delle ricadute applicative di queste nuove procedure standardizzate e, dall'altro, si spera che ciò sproni alla regolarizzazione coloro che fino ad oggi hanno interpretato (erroneamente) la valutazione dei rischi come la mera redazione di un'autocertificazione e non come un processo da mettere in atto seriamente per identificare i rischi e attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie⁽⁶⁾.

(4) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Sicurezza sul lavoro: la «data certa» del documento di valutazione dei rischi*, in *Guida al Lavoro* n. 48/2008, pagg. 19 e ss.

(5) Tale regime speciale per la valutazione dei rischi è previsto dall'art. 96, comma 2, del Dlgs n. 81/2008.

(6) Cfr. Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968.

**Le nuove procedure standardizzate
per il documento di valutazione dei rischi (Dvrs)**

Obbligo generalizzato di redazione del Dvr	Per effetto dell'art. 1, c.388, legge n.228/2012, dal 1° luglio 2013 si applica anche ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori che, salvo ulteriori proroghe, non potranno più utilizzare l'autocertificazione (art. 29, c. 5, Dlgs n.81/2008)
Campo di applicazione	I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono ricorrere alle procedure standardizzate, salvo che esercitino una delle attività a maggior rischio. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori in alternativa possono redigere il Dvr secondo procedure conformi al regime definito dagli artt. 17, 28 e 29 Dlgs n. 81/2008 (<i>interpello n. 7/2012</i>)
Fasi procedurali	1. Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni 2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda 3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate 4. Definizione del programma di miglioramento
Modulistica	Il DI 30.11.2012 prevede una modulistica in relazione a ogni fase operativa per la redazione del Dvrs. Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive
Struttura generale del Dvrs	Si compone di un frontespizio e di tre parti Deve riportare il programma di miglioramento, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione tecniche, procedurali, organizzative, Dpi, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria Il Dvrs deve avere data certa o attestata
Raccordo con il Lul e gli altri documenti in materia di lavoro	Ad ogni mansione riportata nel Dvrs deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna disponibile presso la sede legale come, ad esempio, uno specifico allegato, Libro unico del lavoro, contratto di lavoro o altro, il nominativo dei lavoratori operanti in azienda
Datori di lavoro che già hanno redatto il Dvr	Non sono tenuti a rielaborare il Dvr secondo le nuove Psvr (<i>interpello n. 7/2012</i>) Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento nei casi previsti dal Dlgs n. 81/2008
Casi di esclusione	Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008) Sono escluse da tale regime le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28, ossia le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 334; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, Dlgs n. 81/2008) Sono escluse da tale regime oltre che le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d (indicate sopra), anche quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7)
Entrata in vigore	Il Decreto interministeriale 30 novembre 2012 entra in vigore il 5 febbraio 2013

Ministeri del lavoro, salute, interno
Decreto interministeriale 30 novembre 2012
(comunicato in G.U. 6.12.2012, n. 285)

Oggetto: Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, c. 5, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 6, c. 8, lett. f), del medesimo decreto legislativo

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», di seguito Dlgs n. 81/2008;

Visto l'articolo 6, comma 8, lettera f), del Dlgs n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di seguito «Commissione», il compito di elaborare «le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore»;

Visto il documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2012 con il quale vengono individuate le procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008;

Ritenuto necessario individuare il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di cui all'articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Considerato altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del Dlgs n. 81/2008, con i limiti di cui al comma 7; Visto il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante «Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 101;

Ritenuto necessario differire l'entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attual-

mente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella se-

data del 25 ottobre 2012;

Decretano:

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del Dlgs n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

3. I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it sezione «sicurezza nel lavoro».

4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008 si considerano assolute in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.

2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

Allegato - Procedure standardizzate

Per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, Dlgs n. 81/2008

Schema della procedura standardizzata				
		Azioni	Moduli (*) (disponibili e gestibili anche in formato elettronico)	Istruzioni e supporti informativi
Passo n. 1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni	Descrizione generale dell'azienda	Modulo n. 1.1	Paragrafo 4.1
		Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni	Modulo n. 1.2	
Passo n. 2	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Modulo n. 2	Paragrafo 4.2
Passo n. 3	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate	☐ Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati	Modulo n. 3 (colonne dalla n. 1 alla n. 3)	Paragrafo 4.3
		☐ Individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo ecc.). ☐ Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: - in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici; - in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione ecc.	Modulo n. 3 (colonna n. 4) -	
		☐ Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati		
		☐ Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate	Modulo n. 3 (colonna 5)	
Passo n. 4	Definizione del programma di miglioramento	☐ Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ☐ Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure	Modulo n. 3 (colonne dalla 6 alla 8)	Paragrafo 4.4

(*) Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione effettuata e, comunque, ove richiesto dalla normativa)

Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.

1. Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, del Dlgs n. 81/2008 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

Si applica a		Esclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5)	- La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28: - aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
Si può applicare		Esclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6)	- La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28: - aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7)

3. Compiti e responsabilità

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del Dlgs n. 81/2008 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.

Compiti	Responsabilità	Soggetti coinvolti
- Valutazione dei rischi - Indicazione delle misure di prevenzione e protezione - Programma d'attuazione - Elaborazione e aggiornamento del Documento	Datore di lavoro	- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp): artt. 31, 33 e 34 Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Medico competente (ove previsto): artt. 25 e 41, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Rappresentante lavoratori per la sicurezza (Rls)/ Rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst): artt. 18, 28, 29 e 50, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Lavoratori: art. 15, comma 1, lett. r), Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31, comma 3, Dlgs n. 81/2008 s.m.i.). Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
Attuazione e Gestione del programma	Datore di lavoro	- Medico competente (ove previsto): artt. 25 e 41, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Rls/Rlst: artt. 18, 28, 29 e 50, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Dirigenti: art. 18, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Preposti: art. 19, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Lavoratori: art. 20, Dlgs n. 81/2008 s.m.i.
Verifica dell'attuazione del programma	Datore di lavoro	- Medico competente (ove previsto): artt. 25 e 41, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Rls/Rlst: artt. 18, 28, 29 e 50, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Dirigenti: art. 18, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Preposti: art. 19, Dlgs n. 81/2008 s.m.i. - Lavoratori: art. 20, Dlgs n. 81/2008 s.m.i.

4. Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il Rspg (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art. 41, Dlgs n. 81/2008 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del Rls/RIst, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

- 1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- 4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i **principi generali** che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel Dlgs n. 81/2008 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

4.1 - 1° Passo: Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

Descrizione generale dell'azienda

Inserire nel modulo 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:

Dati aziendali

- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV, Dlgs n. 81/2008 s.m.i.)

Sistema di prevenzione e protezione aziendale

- Nominativo del Datore di lavoro (indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del Spp)
- Nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
- Nominativi Aspp (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di pronto soccorso
- Nominativi addetti al Servizio di antincendio ed evacuazione
- Nominativo del Medico competente (ove nominato)
- Nominativo del Rls/RIst.

Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

Descrizione delle lavorazioni aziendali ed identificazione delle mansioni

Si potrà utilizzare il **modulo 1.2** inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

- «Ciclo lavorativo/Attività»

Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.

Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo

- colonna 1 - «Fasi»

Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo

- colonna 2 - «Descrizione Fasi»

Descrizione sintetica di ciascuna fase

- colonna 3 - «Area/Reparto/Luogo di lavoro»

Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase

- colonna 4 - «Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti»

Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase

- colonna 5 - «Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione»

Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

- colonna 6 - «Mansioni/postazioni»⁽¹⁾

Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni ecc.

È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna **Descrizione Fasi**); attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna **Ambiente/Reparto**) ecc.

È utile allegare al modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

4.2 - 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (Dlgs n. 81/2008 s.m.i., allegato IV, punto 2.1.4).

Per individuare i pericoli si utilizzerà il **modulo 2**, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.

Il modulo contiene:

- colonna 1 - «Famiglia di pericoli»;

- colonna 2 - «Pericoli»;

- colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l'assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;

- colonna 5 - «Riferimenti legislativi», con il richiamo al Dlgs n. 81/2008 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;

- colonna 6 - «Esempi di incidenti e di criticità» per ogni pericolo elencato.

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga «Altro», posta in calce alla tabella.

Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Potranno essere utilizzati uno o più **modulo 2** in relazione al ciclo lavorativo/attività. In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del Dlgs n. 81/2008 s.m.i.

4.3 - 3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel **modulo 2**, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, Dpi, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, comma 1, del Dlgs n. 81/2008 s.m.i.).

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

Il **modulo 3** consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del **modulo 3** a partire dall'Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.

Il modulo è suddiviso in due sezioni: «Valutazione dei rischi e misure attuate» e «Programma di miglioramento».

La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 1 - «Area/reparto/luogo di lavoro»
- colonna 2 - «Mansione/Postazione»
- colonna 3 - «Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza»
- colonna 4 - «Eventuali strumenti di supporto»
- colonna 5 - «Misure attuate»

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 6 - «Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive»
- colonna 7 - «Incaricati della realizzazione»
- colonna 8 - «Data di attuazione delle misure di miglioramento».

Il **modulo 3** deve riportare in modo coerente le Aree/Reperti/Luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel modulo 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel **modulo 2**. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del Dlgs n. 81/2008 s.m.i.

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad esempio rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali. In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione ecc.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel modulo 3 (colonna 4).

In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4),

le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, Dpi, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.

4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.

Completano il modulo i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria. Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

Note:

(1) Ad ogni «Mansione» deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al Dvr standardizzato disponibile presso la sede legale (ad esempio: uno specifico allegato, Libro unico del lavoro, contratto di lavoro o altro), il *nominativo* dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a «stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri Paesi e specifica tipologia contrattuale» (art. 28, comma 1, del Dlgs n. 81/2008); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del Dlgs n. 81/2008); Sorveglianza sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del Dlgs n. 81/2008); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del Dlgs n. 81/2008); uso dei Dispositivi di protezione individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del Dlgs n. 81/2008).

Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi

Azienda

Documento di valutazione dei rischi

Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.

Data ⁽¹⁾	
Datore di lavoro:	Firma
Rspg	
Medico competente (ove nominato)	
Rls/Rlst	

Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle istruzioni di compilazione previste dal Dm

(1) Il documento deve essere munito di «data certa» o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del Rspg, Rls o Rlst, e del medico competente, ove nominato. In assenza di Mc o Rls o Rlst, la data certa va documentata con Pec o altra forma prevista dalla legge.

Modulo n. 1.1

Descrizione generale dell'azienda

Dati aziendali

- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV, Dlgs n. 81/2008)

Sistema di prevenzione e protezione aziendale

- Nominativo del Datore di lavoro

Indicare se svolge i compiti di Spp

Sì ☐ No ☐

- Nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro interno ☐ esterno ☐
- Nominativi degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, se presenti
- Nominativi degli addetti al Servizio di pronto soccorso
- Nominativi degli addetti al Servizio di antincendio ed evacuazione
- Nominativo del Medico competente (ove nominato)
- Nominativo del RIs/RIsst

Modulo n. 1.2**Lavorazioni aziendali e mansioni****Ciclo lavorativo/attività:**

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo /attività	Descrizione fasi	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scurti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei, art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art. 63, commi 2-3	Stabilità e solidità delle strutture	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 e s.m.i. (Allegato IV)	- Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali - Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	- Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV)	- Cadute dall'alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Urti
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : - raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV)	- Cadute dall'alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Contatto con mezzi in movimento - Caduta di materiali
	Vie e uscite di emergenza	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV); Dm 10.3.1998; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; Dlgs 8.3.2006, n. 139, art. 15	- Vie di esodo non facilmente fruibili

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
	Porte e portoni	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV); Dm 10.3.1998; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; Dlgs n. 8.3.2006, n. 139, art. 15	- Urti, schiacciamento - Uscite non facilmente fruibili
	Scale	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV, punto 1.7; Titolo IV, capo II; art. 113); Dm 10.3.1998; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; Dlgs 8.3.2006 n. 139, art. 15	- Cadute - Difficoltà nell'esodo
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV)	- Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; esposizione ad agenti atmosferici
	Microclima	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV)	- Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli - Assenza di impianto di riscaldamento - Carenza di areazione naturale e/o forzata
	Illuminazione naturale e artificiale	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV); Dm 10.3.1998; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; Dlgs 8.3.2006, n. 139, art. 15	- Carenza di illuminazione naturale - Abbagliamento - Affaticamento visivo - Urti - Cadute - Difficoltà nell'esodo
	Locali di riposo e refezione	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente	- Scarse condizioni di igiene - Inadeguata conservazione di cibi e bevande
	Spogliatoi e armadi per il vestiario	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente	- Scarse condizioni di igiene - Numero e capacità inadeguati - Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro
	Servizi igienico assistenziali	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente	- Scarse condizioni di igiene; - Numero e dimensioni inadeguati
	Dormitori	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (All. IV); Normativa locale vigente; Dm 10.3.1998; Dlgs 8.3.2006, n. 139, art. 15; Dpr n. 151/2011 All. I punto 66	- Scarsa difesa da agenti atmosferici - Incendio
	Aziende agricole	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Allegato IV, punto 6)	- scarso condizioni di igiene - servizi idrici o igienici inadeguati
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (All. IV punto 3, 4; Titolo XI; artt. 66 e 121); Dm 10.3.1998; Dlgs 8.3.2006 n. 139, art. 15; Dpr n. 177/2011	- Caduta in profondità - Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza - Insufficienza di ossigeno - Atmosfere irrespirabili - Incendio ed esplosione - Contatto con fluidi pericolosi - Urto con elementi strutturali - Seppellimento
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i.; Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX	- Caduta dall'alto - Scivolamento - Caduta di materiali

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Impianti di servizio	Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo III); Dm n. 37/2008; Dlgs n. 626/1996 (Dir. BT); Dpr n. 462/2001; Dm 13.7.2011; Dm 10.3.1998; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; Dlgs 8.3.2006 n. 139, art. 15	- Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innescò di esplosioni)
	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i.; (Tit. III, capo III); Dm n. 37/2008; Dlgs n. 626/1996 (Dir. BT)	- Incidenti di natura elettrica - Esposizione a campi elettromagnetici
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i.; (Tit. III, capo I e III); Dm n. 37/2008; Dlgs n. 17/2010; Dm 1.12.1975; Dpr n. 412/1993; Dm 17.3.2003; Dlgs n. 311/2006; Dlgs n. 93/2000; Dm n. 329/2004; Dpr n. 661/1996; Dm 12.4.1996; Dm 28.4.2005; Dm 10.3.1998; Rd 9.1.1927	- Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento ecc.)
	Impianti idrici e sanitari	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I); Dm n. 37/2008; Dlgs n. 93/2000	- Esposizione ad agenti biologici - Scoppio di apparecchiature in pressione
	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dm n. 37/2008; Legge n. 1083/1971; Dlgs n. 93/2000; Dm n. 329/2004; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	- Incendio - Esplosione - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dm n. 37/2008; Dpr n. 162/1999; Dlgs n. 17/2010; Dm 15.9.2005	- Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta ecc.) - Incidenti di natura elettrica
Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi	Apparecchi e impianti in pressione (ad esempio reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I); Dlgs n. 17/2010; Dlgs n. 93/2000; Dm n. 329/2004	- Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti getto di fluidi e proiezione di oggetti
	Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (Dir. BT); Dlgs n. 17/2010; Dlgs n. 93/2000; Dm n. 329/2004; Dm 12.4.1996; Dm 28.4.2005; Dlgs 8.3.2006 n. 139, art. 15	- Contatto con superfici calde - Incidenti di natura elettrica - Incendio - Esplosione - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti
	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: torni, presse, trapano a colonna, macchine per il taglio o la sal-	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III; Tit. XI); Dlgs n. 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione) - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall'alto

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
	datura, mulini, telai, macchine rotative, impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento ecc.				
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 17/2010	- Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) - Caduta dall'alto - Incidenti di natura elettrica
	Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010	- Esplosione - Incendio - Emissione di inquinanti
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica	☐	☐	Dm 31.7.1934; Dm 19.3.1990; Dm 12.9.2003	- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione
	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)	☐	☐	Legge 179/2002, art. 19; Dlgs n. 132/1992; Dm n. 280/1987; Dm 29.11.2002; Dm 31.7.1934	- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione
	Distributori di metano	☐	☐	Dm 24.5.2002 e s.m.i.	- Esplosione - Incendio
	Serbatoi di Gpl distributori di Gpl	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I); Dlgs n. 93/2000; Dm n. 329/2004; legge n. 10 del 26.2.2011; Dm 13.10.1994; Dm 14.5.2004; Dpr 24.10.2003 n. 340 e s.m.i.	- Esplosione - Incendio

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. Apparecchi termici trasportabili Attrezzature in pressione trasportabili	Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax ecc.) Apparecchiature audio o video (televisori, apparecchiature stereofoniche ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo III); Dlgs n. 626/1996 (BT)	- Incidenti di natura elettrica
	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010	- Incidenti di natura meccanica - Incidenti di natura elettrica - Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
	Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III; Tit. XI); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dm 10.3.1998; Dlgs 8.3.2006 n. 139, art. 15; Regole tecniche di p.i. applicabili	- Esposizione a fiamma o calore - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio - Incidenti di natura elettrica - Innesco esplosioni - Scoppio di bombole in pressione
	Elettrodomestici (frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica
	Apparecchi termici trasportabili (termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010; Dpr n. 661/1996	- Incidenti di natura elettrica - Formazione di atmosfere esplosive - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - Incendio
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo III); Dlgs n. 626/1996 (BT)	- Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica
	Apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo III); Dlgs n. 626/1996 (BT)	- Incidenti di natura elettrica
	Gruppi elettrogeni trasportabili	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010; Dm 13.7.2011	- Emissione di inquinanti - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica - Incendio
	Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010; Dlgs n. 93/2000; Dlgs n. 23/2002	- Scoppio di apparecchiature in pressione - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica - Incendio
	Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 37/2010	- Incidenti di natura elettrica
	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dm n. 110/2011	- Incidenti di natura elettrica
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti
	Macchine agricole (trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I); Dm 19.11.2004; Dlgs n. 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti
	Carrelli industriali (muletti, transpallett ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo I e III); Dlgs n. 626/1996 (BT); Dlgs n. 17/2010	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti - Incidenti stradali
	Mezzi di trasporto materiali (autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne ecc.)	☐	☐	Dlgs 30 aprile 1992, n. 285; Dlgs n. 35/2010,	- Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Sversamenti di inquinanti
	Mezzi trasporto persone (autovetture, pullman, autoambulanze ecc.)	☐	☐	Dlgs 30 aprile 1992, n. 285	- Incidenti stradali

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone ecc.	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo III, capo I)	- Incidenti di natura meccanica
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Tit. III, capo III); Dm n. 37/2008; Dpr n. 462/2001	- Incidenti di natura elettrica (folgorazione) - Innesco di incendi o di esplosioni
Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VII; Allegato XXXIV)	- Posture incongrue, movimenti ripetitivi - Ergonomia del posto di lavoro - Affaticamento visivo
Agenti fisici	Rumore	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VIII, capo I; Titolo VIII, capo II)	- Ipoacusia - Difficoltà di comunicazione - Stress psicofisico
	Vibrazioni	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VIII, capo I; Titolo VIII, capo III)	- Sindrome di Raynaud - Lombalgia
	Campi elettromagnetici	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VIII, capo I; Titolo VIII, capo IV)	- Assorbimento di energia e correnti di contatto
	Radiazioni ottiche artificiali	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VIII, capo I; Titolo VIII, capo V)	- Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VIII, capo I)	- Colpo di calore - Congelamento - Cavitazione - Embolia
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma	☐	☐	Dlgs n. 230/1995	- Esposizione a radiazioni ionizzanti
Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo IX, capo I; Allegato IV, punto 2); Rd 6.5.1940, n. 635 e s.m.i.	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione - Esplosione - Incendio
	Agenti cancerogeni e mutageni	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo IX, capo II)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
	Amianto	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 (Titolo IX, capo III)	- Inalazione di fibre
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo X)	- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosiva (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV, punto 4)	- Esplosione
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo I, capo III, sez. VI; Allegato IV, punto 4); Dm 10 marzo 1998; Dlgs 8.3.2006, n. 139, art. 15; Regole tecniche di p.i. applicabili; Dpr n. 151/2011	- Incendio - Esplosioni
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti ecc.	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo I, capo III, sez. VI)	- Cedimenti strutturali

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericolo presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (art. 28, comma 1-bis); Accordo europeo 8 ottobre 2004; Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18.11.2010	- Numerosi infortuni/assenze - Evidenti contrasti tra lavoratori - Disagio psico-fisico - Calo d'attenzione - Affaticamento - Isolamento
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Incidenti causati da affaticamento - Difficoltà o mancanza di soccorso - Mancanza di supervisione
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere ecc.)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Aggressioni fisiche e verbali
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari ecc.	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	- Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento ecc.
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII)	- Prolungata assunzione di postura incongrua
	Movimenti ripetitivi	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII)	- Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti
	Sollevamento e spostamento di carichi	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII)	- Sforzi eccessivi - Torsioni del tronco - Movimenti bruschi - Posizioni instabili
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (art. 82)	- Folgorazione
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici	☐	☐	Dlgs n. 81/2008 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	- Folgorazione
ALTRO		☐	☐		

Modulo n. 3

Valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento								
Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
N.	1 Area/ Reparto /Luogo di lavoro	2 Mansioni/ Postazioni ⁽¹⁾	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ⁽²⁾	4 Eventuali strumenti di supporto	5 Misure attuate	6 Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./ Prot.	7 Incaricati della realizzazione	8 Data di attuazione delle misure di miglioramento
1								
2								
3								

(1) Le mansioni possono essere identificate anche mediante codice.

(2) Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività.